

Cass. civ. sez. III del 21 settembre 2017 n. 21940

3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2934 e ss. c.c., nonché degli artt. 295 c.p.c. e 185 c.p., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto prescritto il proprio diritto al risarcimento del danno da calunnia, dovendo ritenersi corretta l'identificazione del termine di decorrenza di detta prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del calunniato.

4. La censura è infondata.

Osserva il collegio come, nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno da calunnia, la corte territoriale si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità) ai sensi del quale il termine di prescrizione previsto per il reato di calunnia (che a norma dell'art 2947, co. 3, c.c., è applicabile anche all'azione civile di risarcimento del danno) decorre, sia per il reato che per l'azione civile, dalla stessa data, e cioè dalla data in cui il giudice venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, della falsa denuncia, e non già dalla data di inizio dell'azione penale, perché il reato di calunnia si consuma appena l'autorità giudiziaria (oppure altra autorità obbligata a riferire ad essa) venga presentata o, comunque, giunga la falsa denuncia, ed è da quello stesso momento che la persona denunciata può far valere il diritto al risarcimento per il pregiudizio sofferto (Sez. 3, Sentenza n. 940 del 25/03/1972, Rv. 357207 - 01).

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come la circostanza della mera protrazione degli effetti negativi derivanti dalla condotta illecita vale unicamente a integrare gli estremi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti (come nel caso di specie), e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non tempestivamente esercitato dal momento in cui si produce (Sez. 3, Sentenza n. 13201 del 28/05/2013, Rv. 626696 - 01).

In particolare, l'illecito istantaneo ad effetti permanenti è caratterizzato (come chiarito da Cass., Sez. Un., n. 2855/1973, che ha illustrato la differenza tra le due fattispecie) da un'azione che uno actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo.

In tale secondo caso, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento (Cass., n. 17985/2007), come, nel caso in esame, a seguito della denuncia asseritamente calunniosa o, al più tardi, a seguito della comunicazione all'imputato dell'informazione di garanzia relativa al procedimento penale instaurato a seguito della ricezione della denuncia calunniosa da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò posto, rilevato come ai sensi dell'art 2947, co. 3, c.c., se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (come in caso di morte dell'autore del fatto-reato), il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (nel caso di specie, di cinque anni), con decorrenza dalla data di estinzione del reato, del tutto correttamente la corte territoriale ha individuato il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da calunnia in quello di cinque anni dal decesso dell'autore della denuncia calunniosa, con il conseguente rilievo dell'intervenuta prescrizione del diritto del P, siccome esercitato per la prima volta in epoca posteriore a detta data, a nulla rilevando l'eventuale data di definitività della pronuncia di assoluzione del calunniato, ovvero (in chiave interruttiva) la celebrazione del processo di truffa derivato dalla denuncia calunniosa, trattandosi di circostanze non impeditive dell'azione risarcitoria del danneggiato.

Sulla base di tali considerazioni, devono ritenersi prive di rilevanza tutte le ulteriori censure sollevate dal ricorrente con il motivo in esame (in relazione all'incongrua quantificazione del risarcimento del danno da calunnia originariamente riconosciuto dal primo giudice), siccome superate dalla rilevata correttezza della declaratoria di prescrizione della rivendicazione risarcitoria avanzata dal **P.**